

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **28/12/2016**

N. 59 del Registro

Oggetto: **INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 195.04 DEL RUEC**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 22.12.2016 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1 NAPOLI VINCENZO			18 MEMOLI PASQUALINA		
2 VENTURA DOMENICO			19 SANTORO FELICE		
3 SORRENTINO LUCA			20 NADDEO CORRADO		
4 GUERRA ERMANNO			21 NATELLA MASSIMILIANO		
5 FIORE ANTONIO			22 OTTOBRINO PAOLO		
6 SCANNAPIECO ROSA			23 MONDANY MORELLI VERONICA		
7 MAZZOTTI LUCIA			24 CARBONARO ANTONIO		
8 PETRONE SARA			25 VENTURA GIUSEPPE		
9 GALDI ROCCO			26 SANTORO DANTE		
10 STABILE EUGENIO			27 STASI PIETRO DAMIANO		
11 DI CARLO HORACE			28 GALLO LEONARDO		•
12 PESSOLANO DONATO			29 CELANO ROBERTO		
13 MAZZEO DOMENICO			30 ZITAROSA GIUSEPPE		
14 DE ROBERTO PAOLA			31 RUSSOMANDO CIRO		
15 POLVERINO FABIO			32 LAMBIASE GIOVANNI		
16 FERRARA ALESSANDRO			33 CAMMAROTA ANTONIO		
17 D'ALESSIO ANTONIO					

Presenti **32**

Assenti **1**

Presiede il Presidente **ALESSANDRO FERRARA**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **CARAMANNO ANGELO, DE LUCA ROBERTO, DE MAIO DOMENICO, GIORDANO MARIARITA, LOFFREDO DARIO, SAVASTANO GIOVANNI** .



Premesso

- che, a far data dallo scorso 8 Gennaio 2016, è entrato in vigore il nuovo art. 195.04 del RUEC, nella formulazione che di seguito si riporta: “ *che nelle unità immobiliari a destinazione produttiva artigianale o commerciale di nuova realizzazione e per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo , se presenti locali ove si svolgono lavorazioni suscettibili di generare emissioni odorigene, anche se definite scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, com. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, o semplicemente aria calda, deve essere installata sui punti di cottura una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria possibilmente indipendente tale da garantire l’evacuazione dei fluidi gassosi comunque denominati (vapori, fumi, esalazioni, gas, ecc..) verso l’alto con sbocco oltre la copertura del fabbricato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 203 di questo Regolamento. Sono ammessi, con l’unico scopo di limitare ulteriormente l’impatto sul vicinato, ove necessari, e se installati all’interno dei locali propri della attività, impianti per il contenimento delle emissioni di derivazione”;*
- che, nel riscontrare una serie di difficoltà nell’applicazione della stessa, il Settore Attività Produttive, quale ufficio maggiormente interessato dalla portata innovativa della norma, con note prott. nn. 53227/16 e 162711/16 ha richiesto, al Settore Trasformazioni Urbanistiche, un’interpretazione autentica della norma, rappresentando le principali difficoltà nell’applicazione della stessa e sollecitando, in particolare, una più circoscritta indicazione dei casi in cui si rendesse obbligatoria l’installazione della canna fumaria al di fuori della ipotesi “ *della nuova realizzazione*” che, ovviamente, non poneva alcun dubbio interpretativo ;
- che, tanto si richiedeva, anche a seguito della presentazione di ricorsi avverso provvedimenti di interruzioni di attività, al fine di evitare che interpretazioni autonome della stessa norma potessero renderla più o meno gravosa per l’utenza;
- che, con nota prot. n. 170623 del 24/10/2016, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il Settore Trasformazioni Urbanistiche, nel rimandare al Settore Attività Produttive ogni questione legata alla dizione di “ *di ciclo produttivo*” ha precisato quali siano le “ *modifiche alla struttura*” esistente che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria;
- che, nello specifico, la predetta nota chiarisce che la “ *dizione di cui all’art. 195.04 inerente le modifiche alla struttura che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria deve essere riferita a quegli interventi edilizi finalizzati a modificare tramite trasformazioni ed innovazioni l’organismo edilizio, e cioè alla categorie di intervento edilizio del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia nonché quelle che comportino modifiche alle superfici (in aumento o diminuzione) dell’organismo edilizio*”;
- che, parimenti, il Settore Attività Produttive, con nota che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, preso atto del chiarimento del Settore Trasformazioni Urbanistiche in merito alla nozione di “ *modifiche della struttura*” ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento anche sulla nozione di “ *ciclo produttivo*” e,

conseguentemente, di cosa debba intendersi per modifica dello stesso ai sensi dell'art. 195.04;

- che, in particolare, la nota, partendo dal concetto di ciclo produttivo inteso quale “processo che trasforma i fattori produttivi in risultati”, ha chiarito che l’obbligo d’installazione della canna fumaria non scatta quando non **vengono apportate modifiche ad un ciclo produttivo già esistente;**
- che, nello specifico, è stato chiarito che non deve intendersi obbligatoria l’installazione della canna fumaria per l’insediamento di una tipologia di attività, rientrante tra quelle di cui all’art. 195.04 del RUEC, se la stessa, quant’anche esercitata da un nuovo soggetto giuridico, sia analoga all’attività preesistente, intendendo in tal senso un’attività che non modifichi o aggravi (in termini di emissioni) il preesistente ciclo produttivo;

Ritenuto:

- opportuno procedere ad un chiarimento sulle modalità di applicazione dell’art. 195.04 del RUEC secondo ragionevolezza e nel rispetto della *ratio* della regola in esame, anche la fine di contenere l’esposizione a rischi di ricorsi amministrativi;
- che, i chiarimenti in tal senso forniti dal Settore Trasformazioni Urbanistiche e Settore Attività Produttive in merito alla specifica delle dizioni “ *modifiche alla struttura*” e “ *modifiche al ciclo produttivo*” oltre che essere ispirati al criterio della ragionevolezza non contrastano con lo spirito della norma, quale quello della tutela dell’ambiente dalle emissioni in quanto si limitano a circoscrivere, con maggiore precisazione, i già previsti casi per i quali è fatto obbligo procedere all’installazione di canna fumaria definendo cosa debba intendersi per “ *modifica alla struttura o al ciclo produttivo esistente*”

Acquisito il parere della V Commissione Consiliare Permanente Urbanistica espresso nella seduta del 22.12.2016;

Visto che il Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche e del Settore Attività Produttive, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, D.Lgs.n. 267 del 18/08/200, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta e di cui allo stralcio qui allegato;

Con voti 29 favorevoli, n° 3 astenuti (SANTORO D., LAMBIASE,NADDEO), espressi per alzata di mano dai n° 32 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di condividere e fare propria l’interpretazione autentica dell’art. 195.04 del vigente RUEC per come rappresentata nelle note del Settore Urbanistica e Settore Attività Produttive, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, alla luce delle quali le dizioni contenute nel su citato articolo “ *modifiche alla struttura*” e “ *modifiche al ciclo produttivo*” sono da intendersi nella maniera che di seguito si riporta:

- “ *la dizione di cui all’art. 195.04 inerente le modifiche alla struttura che rendono obbligatorio il ricorso alla canna fumaria devono essere riferite a quegli interventi edilizi finalizzati a modificare tramite trasformazioni ed innovazioni l’organismo edilizio, e cioè alla categorie di intervento edilizio del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia nonché quelle che comportino modifiche alle superfici (in aumento o diminuzione) dell’organismo edilizio*”;
- *la dizione di cui all’art. 195.04 inerente le modifiche al ciclo produttivo è da intendersi che l’obbligo del ricorso alla canna fumaria scatta ogni qualvolta si apportano modifiche al ciclo produttivo di un’attività già esistente; non deve, conseguentemente, intendersi obbligatoria l’installazione della canna fumaria per l’insediamento di una tipologia di attività, rientrando tra quelle di cui all’art. 195.04 del RUEC, se la stessa, quant’anche esercitata da un nuovo soggetto giuridico, sia analoga all’attività preesistente, intendendo in tal senso un’attività che non modifichi o aggravi (in termini di emissioni) il preesistente ciclo produttivo;*

2. Di pubblicare la decisione sul sito web del Comune al fine di dare adeguata pubblicità al criterio interpretativo adottato e agli adempimenti, che dallo stesso scaturiscono in capo agli operatori economici, ed a cura dell’Ufficio competente;
3. Inviare il presente provvedimento al Settore Trasformazioni Urbanistiche, al Settore Attività Produttive e al Settore Affari Generali – Albo Pretorio.
4. Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa. La presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile* .

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE

- ALESSANDRO FERRARA -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -